SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1984

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» **(834)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4 e *passim*
CARMENO *(PCI)* 14
CIMINO *(PSI)* 21, 22
COMASTRI *(PCI)* ..... *Pag.* 29
DE TOFFOL *(PCI)* 21, 22
DIANA *(DC)* ..... 13, 15, 17 e *passim*
LOPRIENO *(Sin. Ind.)* ..... 3, 12, 14 e *passim*
MELANDRI *(DC)* ..... 13, 14, 15 e *passim*
MOLTISANTI *(MSI-DN)* ..... 3, 17, 18 e *passim*
SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* ..... 4, 16, 19 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» (834), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede redigente dalla nostra Commissione che, il 3 ottobre scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La discussione prosegue, quindi, in sede deliberante, essendo stata accolta la richiesta di mutamento di assegnazione; si daranno per acquisite le parti della procedura compiute nella precedente fase redigente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura del parere trasmesso dalla Commissione igiene e sanità:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 9 è opportuno determinare con precisione le caratteristiche biologiche degli ammendanti;

b) con riferimento all'articolo 10, sembra opportuno includere nella Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti anche un rappresentante del Ministero per l'ecologia;

c) con riferimento agli allegati 1-A e 1-B sembra opportuno prevedere, laddove si elencano i requisiti richiesti per i concimi semplici a base di nitrato ammonico con titolo in azoto uguale o superiore al 28 per cento in peso, sia nazionali sia comunitari, l'esclusione di qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti e per ogni traccia di tali metalli, compresa quella derivante dalle materie prime usate, il non superamento del limite che sarà fissato con decreto ministeriale, di cui si auspica la sollecita emanazione;

d) si ritiene opportuno stabilire disposizioni che prevedano l'obbligo di indicare nelle confezioni dei fertilizzanti gli eventuali effetti nocivi per la salute dell'uomo.

Ritengo che i suggerimenti contenuti in questo parere potrebbero essere recepiti dal Governo in sede di attuazione della nuova normativa. Non ho altro da aggiungere.

LOPRIENO. È mia intenzione, signor Presidente, presentare emendamenti quando passeremo all'esame degli articoli.

MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare alcuni rilievi per quanto riguarda il problema delle nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

Non vi è dubbio che, disciplinando l'uso dei fertilizzanti, si potrebbero avere senz'altro vantaggi. Se lo scopo è questo, ritengo che il disegno di legge in esame sia carente perchè, oltre al parere espresso dalla Commissione sanità, è necessario quello di carattere scientifico del Ministero della sanità; occorre non un parere formale bensì un atto sostanziale che dia sufficienti garanzie. Si è consapevoli infatti che l'abuso di certi fertilizzanti finisce per alterare i terreni, nuocere alla produzione e conseguentemente agli esseri umani. Pertanto, sono certa che la Commissione vorrà acquisire anche un parere del Ministero della sanità.

Intendo, signor Presidente, sottoporre all'attenzione dei componenti della Commissione agricoltura alcune altre considerazioni sul disegno di legge che stiamo esaminando.

La prima considerazione si riferisce all'articolo 8, n. 3, secondo paragrafo. Il controllo deve essere concepito in modo rigoroso, sicchè io sostituirei la parola: «potranno» con le altre: «dovranno essere sottoposti», e sopprimerei la parola: «campionamento». Proporrei inoltre di sopprimere il terzo paragrafo: è chiaro che, se si ottempera a quanto affermato in precedenza relativamente al parere tecnico del Ministero della sanità, questo paragrafo dovrebbe essere soppresso per evitare che vengano posti in commercio, volontariamente o involontariamente, fertilizzanti nocivi per il terreno, le piante e gli stessi essere umani.

Mi permetto di osservare infine che la commissione di cui all'articolo 10, per il fatto di essere consultiva e di presentarsi così pletorica, difficilmente darà risultati apprezzabili.

Quindi, a parere mio e del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale detta Commissione potrebbe essere così articolata: *a*) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura con funzione di Presidente; *b*) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; *c*) un rappresentante del Ministero della sanità; *d*) un rappresentante dell'Istituto superiore della sanità; *e*) un rappresentante del Ministero per l'ecologia; *f*) un rappresentante del Ministero delle finanze; *g*) un rappresentante per ogni associazione nazionale di categoria, purchè rappresentativa in campo nazionale: questo punto è per noi essenziale; *h*) quattro esperti, purchè almeno due segnalati dall'ordine nazionale degli agronomi e da quello dei chimici in quanto la presenza di questi elementi non solo coinvolgerebbe gli ordini professionali, ma garantirebbe sia il potere politico che la collettività. È chiaro quindi che il comportamento del Gruppo politico a cui mi onoro di appartenere sarà subordinato all'accoglimento delle modeste indicazioni che mi sono permessa di avanzare in questa discussione sulle nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

PRESIDENTE. Se intende presentare emendamenti, deve puntualmente formalizzarli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi permetterei di sottolineare le cose che ho detto all'inizio, vale a dire che ci troviamo in presenza di un disegno di legge di recepimento di direttive comunitarie che ormai fa la spola fra il Senato e la Camera dei deputati da otto-nove anni. Anche se è vero che le successive discussioni hanno suggerito la necessità di un miglioramento del testo, almeno questa è l'intenzione dei singoli proponenti, tuttavia in questa circostanza mi pare che valga il motto secondo cui il meglio è nemico del bene. Ritengo quindi di poter esprimere, a nome del Governo, la preoccupazione per un ulteriore ritardo, anche se riconosco che le osservazioni, sia della Commissione sanità, sia quelle altre che possono essere sollevate, hanno grande significato e valenza.

Per venire incontro a queste esigenze, poichè anche nella decisione della Commissione sanità si fa riferimento ad un successivo atto del Governo in campo amministrativo, posso assicurare l'intenzione del Governo di introdurre, per quanto non sia in contrasto con la legge, tutti quegli accorgimenti che anche l'esperienza dovesse dettare in modo da recuperare in quella sede tali esigenze che, ripeto, condivido, ritengo giuste e sotto questo profilo mi associo alla esigenza posta dal Presidente della Commissione e mi permetto di rivolgere un invito affinchè si trovi il modo di soddisfarla, senza imporre all'intero testo un ulteriore ritardo che, per altro, comporterebbe un eventuale riesame da parte della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Rimane inteso che l'approvazione di ogni articolo comporta l'approvazione della tabella allegata.

Art. 1.

(*Classificazione dei fertilizzanti*)

Il termine «fertilizzante» comprende prodotti minerali, organici e organo-minerali, che si suddividono in «concimi» ed «ammendanti e correttivi».

I concimi minerali possono essere:

semplici: azotati, fosfatici, potassici;

composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK).

I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).

I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo- potassici (NPK).

I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.

Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.

Nei concimi liquidi in soluzione è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'Allegato 3 della presente legge.

Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.

È approvato.

Art. 2.

(*Definizioni*)

1. – *Fertilizzante.*

Per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo. Il termine fertilizzante non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare concimi o ammendanti e correttivi.

2. – *Concime.*

Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici principali della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla presente legge.

3. – *Ammendante e correttivo.*

Per ammendante e correttivo si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.

4. – *Elementi chimici della fertilità.*

Sono considerati «elementi chimici della fertilità»:

a) gli elementi «principali» azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);

b) gli elementi «secondari» calcio (Ca), magnesio (Mg) e zolfo (S);

c) i «microelementi» (elementi oligo-dinamici, oligo-elementi) boro (B), manganese (Mn), zinco (Zn), rame (Cu), molibdeno (Mo), cobalto (Co) e ferro (Fe).

5. – *Carbonio organico di origine biologica.*

Per «carbonio organico di origine biologica» si intende il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale od animale o

derivante direttamente da detti prodotti, con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi.

6. – *Azoto organico.*

Per «azoto organico» si intende l'azoto costituente di composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti senza aver subito processi di mineralizzazione, con esclusione di qualsiasi forma di azoto organico di sintesi.

7. – *Azoto organico di sintesi.*

Per «azoto organico di sintesi» si intende l'azoto contenuto nei composti organici ottenuti con processi industriali di sintesi.

8. – *Titolo.*

Per titolo di un fertilizzante (concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale di peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto, dichiarata dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al «tal quale», cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati alla presente legge. Per i concimi fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20°C.

9. – *Matrice organica.*

Per matrice organica si intende un prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi degli Allegati 1B e 1C della presente legge.

È approvato.

Art. 3.

(*Dichiarazioni*).

Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilità, che dovranno essere specificate secondo il «tipo» di prodotto, deve essere compreso ai fini della dichiarazione come segue:

a) *Azoto* – Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento: «Azoto (N)». Titolo minimo dichiarabile: 8 per cento N nei concimi minerali semplici, 3 per cento N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico, così come definito nell'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'1 per cento. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'Allegato 1B.

b) *Fosforo* – Come «Anidride fosforica (P_2O_5)». Titolo minimo dichiarabile: 10 per cento P_2O_5 nei concimi minerali semplici, 5 per cento P_2O_5 nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'Allegato 1B.

c) *Potassio* – Come «Ossido di potassio (K_2O)». Titolo minimo dichiarabile: 10 per cento K_2O nei concimi semplici, 5 per cento K_2O nei concimi composti e nei concimi organo-minerali.

d) *Calcio* – Come «Ossido di calcio (CaO)». Titolo minimo dichiarabile: 10 per cento CaO.

e) *Magnesio* – Come «ossido di magnesio (MgO)». Titolo minimo dichiarabile: 5 per cento MgO nei concimi semplici, 2 per cento MgO nei concimi composti e nei concimi organo-minerali.

f) *Zolfo* – Come «Anidride solforica (SO_3)». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto, è consentita l'indicazione in «Zolfo elemento (S)». Titoli minimi dichiarabili: 10 per cento SO_3; 4 per cento S.

g) *Microelementi* – (elementi oligo-dinamici, oligo-elementi) – Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento: «Boro (B)», «Manganese (Mn)», «Zinco (Zn)», «Rame (Cu)», «Molibdeno (Mo)», «Cobalto (Co)», «Ferro (Fe)». I titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati nell'Allegato 1 B.

h) *Sostanza organica* – Come «Carbonio organico di origine biologica (C)», indipendentemente dalla «matrice» di provenienza che dovrà essere specificata secondo il «tipo» di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 7,5 per cento C. Per gli ammendanti e correttivi (Allegato 1 C) dovrà essere dichiarato, quando prescritto, il titolo in «Sostanza organica».

i) *Cloro* (cloruri) – Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilità, quando la dichiarazione del titolo è prescritta negli allegati 1 A e 1 B – con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento cloro (Cl).

È approvato.

Art. 4.

Nei concimi liquidi i titoli minimi dichiarabili possono essere variati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'articolo 10.

È approvato.

Art. 5.

(*Classificazione dei concimi minerali*).

1. – *Concimi minerali semplici.*

Sono concimi minerali semplici i prodotti, naturali o sintetici, che contengono, espressamente dichiarato, uno solo degli elementi chimici principali della fertilità (N, P, K,).

I concimi minerali semplici si distinguono in:

a) Concimi minerali azotati semplici.

Debbono contenere, espressamente dichiarato, azoto in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo o di potassio.

b) Concimi minerali fosfatici semplici.

Debbono contenere, espressamente dichiarato, fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto o di potassio.

c) Concimi minerali potassici semplici.

Debbono contenere, espressamente dichiarato, potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto o di fosforo.

2. – *Concimi minerali composti* (*NP, NK, PK, NPK*).

Sono concimi minerali composti i prodotti, naturali o sintetici, che contengono, espressamente dichiarati ed opportunamente miscelati o combinati secondo vari rapporti, due o più elementi chimici principali della fertilità (N, P, K).

I concimi minerali composti si distinguono in:

a) Concimi minerali composti NP.

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio.

b) Concimi minerali composti NK.

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo.

c) Concimi minerali composti PK.

Debbono contenere, espressamente dichiarati, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto.

d) Concimi minerali composti NPK.

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi.

È approvato.

Art. 6.

(*Classificazione dei concimi organici*)

Sono concimi organici i prodotti formati da composti organici del carbonio di origine animale oppure vegetale legati chimicamente in forma organica ad elementi principali della fertilità (generalmente azoto oppure fosforo).

I concimi organici si distinguono in:

a) Concimi organici azotati.

Debbono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarato, azoto organico, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili nè di fosforo nè di potassio, a meno che questo non costituisca parte integrante di matrici organiche.

b) Concimi organici NP.

Debbono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarati, azoto organico e fosforo, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio. È consentita, nei casi previsti nell'Allegato 1 B, la dichiarazione dell'anidride fosforica totale quando il fosforo, anche se non in forma organica, costituisce parte integrante di matrici organiche.

È approvato.

Art. 7.

(*Classificazione dei concimi organo-minerali*)

Sono concimi organo-minerali i prodotti ottenuti per reazione o miscela di uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici oppure composti.

La torba, pur non essendo compresa fra i concimi organici nell'Allegato 1B, è autorizzata quale matrice organica di concimi organo-minerali, a condizione che conferisca al prodotto risultante le caratteristiche specificate nell'Allegato medesimo.

La o le matrici organiche debbono essere dichiarate ed a tal fine ciascuna matrice deve concorrere a formare il prodotto in misura non inferiore al 5 per cento.

Nel caso che il prodotto sia costituito da più matrici, queste debbono essere dichiarate in ordine decrescente rispetto alle quantità di ognuna presenti nel concime. Le matrici presenti nel prodotto in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma non possono essere dichiarate.

I concimi organo-minerali si distinguono in:

a) Concimi organo-minerali azotati.

Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivanti da concimi organici, azoto organico, oltrechè, sempre dichiarato in quantità, forma e solubilità, azoto derivante da uno o più concimi minerali semplici. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo o di potassio.

b) Concimi organo-minerali NP.

Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivanti da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltrechè, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, azoto e fosforo derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NP. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio.

c) Concimi organo-minerali NK.

Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto organico e, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, potassio e azoto derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NK. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo.

d) Concimi organo-minerali NPK.

Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltrechè, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità potassio e/o azoto e/o fosforo derivanti da concimi minerali semplici oppure da concimi minerali composti. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

(*Concimi*)

1. – *Concimi CEE.*

L'indicazione «Concime CEE» può essere usata unicamente per i concimi minerali allo stato solido, semplici o composti – NP, NK, PK, NPK – appartenenti ad uno dei «TIPI» di cui all'Allegato 1 A della presente legge.

Alle modifiche dell'Allegato 1 A si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. – *Concimi nazionali o concimi.*

Per «Concimi nazionali» o, più propriamente, per «Concimi» – minerali, semplici o composti, organici, organo-minerali, solidi o fluidi – s'intendono i prodotti classificati come tali negli articoli 2, 5, 6 e 7. Le caratteristiche che li contraddistinguono sono descritte nell'Allegato 1 B.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'Allegato 1 B di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi.

Alle modifiche dell'allegato 1 B, nonchè all'iscrizione di nuovi tipi di concimi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.

3. – *Commercializzazione dei concimi.*

I) Norme per l'identificazione.

Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia.

Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'Allegato 2 della presente legge e le relative modalità di etichettatura sono stabilite al punto 2 dello stesso Allegato.

Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 chilogrammi è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organici di controllo.

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'Allegato 2, punto 1, della presente legge;

b) le indicazioni facoltative di cui agli Allegati 1 A e 1 B della presente legge;

c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;

d) le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la «manipolazione» del concime (manualità nell'uso).

Le indicazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente comma non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma e debbono apparire nettamente separate da queste ultime.

Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purchè non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento.

Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intelligibile.

Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'uso dei sacchi a valvola.

Alle modifiche dell'Allegato 2 si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.

II) Norme per il controllo delle caratteristiche.

Tutti i concimi immessi in commercio potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformità alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati.

L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi, è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui agli articoli 110,

111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'Allegato 3 della presente legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10, dispone con proprio decreto le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'Allegato 3.

III) Circolazione e commercializzazione dei concimi.

La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, quanto i predetti concimi abbiano caratteristiche che possano compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali.

LOPRIENO. Vorrei presentare un ordine del giorno riferito all'articolo 9.

PRESIDENTE. Senatore, a questo punto della discussione non è più possibile presentare ordini del giorno.

LOPRIENO. Lo presenterò allora alla Commissione sotto forma di emendamento:

«Alla fine dell'articolo 8 aggiungere: "Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di sostanze tossiche persistenti nei concimi e all'aggiornamento e modifiche di tali limiti"».

Volevo ora illustrare i motivi che mi hanno spinto alla presentazione di questo emendamento. Si tratta, in sostanza, di tener conto della pubblicazione, avvenuta sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 13 settembre 1984, della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio scorso, concernente l'applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 relativo allo smaltimento dei rifiuti tossici in generale. In essa per la prima volta si definiscono le caratteristiche dei rifiuti tossici e dei rifiuti speciali (categoria a cui appartengono anche alcuni dei concimi ed ammendanti, ad esempio il Compost, presi in considerazione dal disegno di legge al nostro esame) e i limiti di concentrazione dei metalli pesanti tossici.

Relativamente al parere espresso dalla Commissione sanità del Senato, in cui si dice che viene esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti, compresa quella derivante dalla materie prime usate, volevo rilevare che la normativa attualmente vigente consente l'utilizzazione in agricoltura di certi tipi di rifiuti che abbiano una certa concentrazione di metalli. La legge, quindi, non ne vieta l'applicazione perchè ciò, otre tutto, costituirebbe una notevole perdita di materiale di carattere energetico.

La deliberazione già ricordata del Comitato interministeriale regola inoltre le concentrazioni massime di sostanze tossiche presenti tra l'altro

nei rifiuti urbani, rifiuti che comprendono anche elementi di carattere tossico, provenienti dall'attività artigianale o da modeste attività industriali. Sono anche in questo caso necessari controlli e definizioni dei limiti di accettabilità perchè altrimenti si avrebbero danni notevoli per l'ambiente e soprattutto per la salute della popolazione.

Poichè la stesura del testo oggi in discussione è antecedente alla deliberazione del Comitato interministeriale e non recepisce pertanto alcune delle disposizioni in essa contenute, ho presentato questo ed altri emendamenti.

DIANA. Signor Presidente, le argomentazioni portate dal senatore Loprieno mi sembrano del tutto valide e ritengo che non si possa non tener conto della deliberazione del Comitato interministeriale. D'altra parte temo che l'inserire emendamenti, quale quello presentato, possa riaprire e prolungare un problema che si trascina da troppi anni e che, a mio avviso, deve trovare una rapida soluzione. Più tempo perdiamo, colleghi, e più diamo spazio alla speculazione che, nel commercio, fabbricazione e vendita di questi prodotti, ha fin ora nociuto. Al più presto dobbiamo mettere in grado gli agricoltori di capire, cosa che a volte – considerato il modo in cui sono fatte le confezioni – non è facile neanche per gli specialisti, qual è il contenuto dei vari prodotti.

Mi sembra tuttavia che sia possibile soddisfare l'esigenza di una rapida approvazione ed eliminare nello stesso tempo le preoccupazioni espresse dai colleghi. Nel disegno di legge in titolo, infatti, è detto che il Ministro dell'agricoltura, previo parere della commissione tecnico-consultiva, può modificare gli allegati tecnici; potremo perciò inserire le giuste osservazioni emerse nel corso del dibattito in un ordine del giorno abbinato al disegno di legge stesso, in maniera che di esse il comitato tecnico-consultivo e il Ministero dell'agricoltura possano tener conto. Non sono invece favorevole, lo ripeto, ad accogliere gli emendamenti che potrebbero portare ad un ulterore differimento nell'approvazione di una normativa di cui si sente assoluta necessità ed urgenza.

A sostegno della mia tesi, ricordo che l'articolo 8 esplicitamente stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con gli altri Ministeri interessati, potrà vietare con provvedimento proprio la commercializzazione e circolazione di prodotti che possano compromettere la salute pubblica o essere nocivi per piante ed animali.

L'ordine del giorno da me auspicato potrebbe fornire un'indicazione in questo senso, fissando i criteri in base ai quali i prodotti sono da considerarsi nocivi. Non so se la mia proposta possa essere condivisa dai colleghi, ma mi auguro di sì, anche perchè siamo in ritardo nei confronti della CEE che da tempo ci sollecita.

PRESIDENTE. Condivido la sua proposta, l'avrei anzi avanzata io stesso se lei non mi avesse preceduto.

MELANDRI. Mi chiedo se sia opportuno per una Commissione del Parlamento italiano approvare una legge in contrasto con le vigenti disposizioni.

LOPRIENO. Non ritengo affatto che il disegno di legge in discussione contenga elementi in contrasto con l'attuale normativa, semmai possiamo dire che alcune indicazioni, oltretutto non sostanziali, non coincidono. Ad esempio, mentre si dice che il Compost deve essere sottoposto a fermentazione ad una temperatura inferiore a 60 gradi, il decreto del Presidente della Repubblica che regola la materia parla di 55 gradi; queste non sono differenze sostanziali.

Per quanto concerne l'intervento del senatore Diana, voglio dire che accetto e condivido le sue argomentazioni. Se mi è consentito, pertanto, presenterò un ordine del giorno di carattere generale, evitando ulteriori discussioni.

CARMENO. Propongo che vengano illustrati tutti gli emendamenti e che il rappresentante governativo si pronunci su di essi. Sulla base di quanto detto dal Governo, si deciderà poi cosa fare.

PRESIDENTE. Io vorrei invece invitare i colleghi Moltisanti e Loprieno a trasformare gli emendamenti in ordini del giorno che, se recepiti dal Governo, ci consentiranno di abbreviare i tempi di approvazione. Non dimentichiamo poi che il Ministro – sentita la commissione tecnico-consultiva, composta fra gli altri da un rappresentante del Ministero della sanità e da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità – ha un potere di decretazione che gli consentirà di precisare le caratteristiche di ogni prodotto.

LOPRIENO. La questione è un'altra; il provvedimento dà mandato alla commissione di modificare gli allegati senza indicare i criteri.

È nostra intenzione introdurre invece nella legge dei criteri altamente qualificati ai quali si deve adeguare la Commissione. Dunque sarebbe utile che tali criteri fossero inseriti nella legislazione; altrimenti la commissione tecnica potrà lavorare soltanto nell'ambito delle indicazioni della legge e non sarà tenuta ad introdurre altri limiti ai quali la legge non faccia riferimento specifico. È discrezione della commissione l'introduzione di nuovi limiti: la legge non dà mandato in questo senso. E lo scopo dell'emendamento è proprio quello di dare un indirizzo a queste possibilità di modifica.

PRESIDENTE. Lei mi insegna che la scienza e la tecnologia ogni giorno compiono passi avanti da gigante e purtroppo la legislazione viene aggiornata con una certa lentezza. Credo tuttavia che potrà aggiornare molto più l'indicazione della Commissione che non un emendamento. Quando la legge entrerà in vigore vi saranno senz'altro novità nel settore e sarà impossibile recepirle subito con altra legge. Si tratterebbe, addirittura, di rivedere mensilmente specialmente le leggi in campo scientifico e tecnologico. Per il buon andamento dei lavori sarebbe il caso di procedere come ha indicato la Commissione unanime e come anche lei implicitamente ha condiviso.

MELANDRI. Signor Presidente, le possibilità di modifica da parte del Governo si limitano agli aspetti relativi e non alle norme di legge. Si tratta di capire bene se il contrasto esiste per quanto riguarda gli aspetti

normativi ovvero attiene agli allegati; infatti, ove si tratti di norme in contrasto con il testo della legge, ci troveremmo in un caso di improcedibilità, visto che non si tiene conto di una legge della Repubblica. Chiedo dunque che venga chiarito questo punto. Se il contrasto riguarda gli allegati, non è certo possibile sollevare alcuna obiezione perchè questi sono modificabili da parte del Ministro, sentita la commissione tecnica. Ma se la divergenza riguarda norme di legge queste non sono modificabili con decreto del Ministro. I casi sono evidentemente diversi.

DIANA. A me pare che le caratteristiche degli emendamenti o correttivi non sono fissate nel testo della legge, ma nell'allegato C. E all'articolo 9, penultimo paragrafo, della legge si dice: «Alle modifiche dell'allegato 1 C, nonchè all'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali ed il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10». È in quella sede che vanno collocate le giuste preoccupazioni del collega in materia di ammendanti.

MELANDRI. Sarei comunque interessato anch'io, come il collega, senatore Carmeno, a conoscere tutti gli emendamenti proposti dai colleghi prima di risolverli in un ordine del giorno.

LOPRIENO. Sono pronto a seguire le indicazioni del senatore Carmeno. Ciò significa presentare tutti gli emendamenti e alla fine discutere la eventuale possibilità di preparare un ordine del giorno. Posso assicurare che l'ordine del giorno può essere redatto in forma tale da impegnare il Governo a recepire, attraverso un mandato alla commissione, tutte le norme che contemplano l'applicazione di altre disposizioni. La mia preoccupazione è che si dia una indicazione relativamente a questa problematica generale, che tecnicamente è stata ignorata nelle linee generali per motivi che sono già stati esposti. È possibile, secondo me, attraverso un ordine del giorno, impegnare il Governo a tener conto di queste norme. Qualcuno può obiettare che ovviamente il Governo dovrebbe tenerne conto; tuttavia noi lo sottolineiamo indicando specificatamente questo aspetto e lasciando a verbale il contenuto tecnico degli emendamenti.

MELANDRI. Non c'è dunque un contrasto tra le norme in via di applicazione e le norme vigenti; semmai esiste una carenza di indicazioni per quanto riguarda gli allegati.

LOPRIENO. Non c'è contrasto. C'è carenza di indicazioni e non solo per gli allegati, ma anche per gli aspetti di carattere generale a cui si dovrà adeguare la prevista commissione. Ad esempio, nell'articolo 9 sono indicati specificatamente i metalli pesanti; ma siccome risulta che nel materiale utilizzato per gli ammendanti possono essere presenti sostanze tossiche persistenti, noi dovremmo indicarlo nella legge. C'è

allora, come ho detto, una carenza anche nell'indirizzo che viene dato alla commissione per rivedere gli allegati. Si tratta di una direttiva che deve essere contenuta nella legge. Se non è possibile farlo esplicitamente nel provvedimento, possiamo dare una indicazione più generica nell'ordine del giorno.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Le questioni sollevate e le obiezioni del senatore Melandri hanno trovato già risposta nelle precisazioni del senatore Loprieno; leggendo il parere della Commissione sanità non troviamo indicazioni che vanno ad intaccare la norma della legge, ma unicamente indicazioni riguardanti appunto le tabelle e che rientrano nella competenza del Governo. In questo modo si chiariscono i quesiti e viene data loro una risposta. In conseguenza, poichè confermo la disponibilità del Governo ad accogliere le indicazioni contenute nell'ordine del giorno, credo che si recepiscano così le esigenze di salvaguardare le indicazioni pervenute dalla Commissione sanità. Si può allora procedere senza intaccare l'articolato e senza ricorrere ad un ulteriore esame del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Si può accettare allora la proposta del senatore Carmeno relativa all'illustrazione di tutti gli emendamenti.

MELANDRI. Riguardano gli articoli o gli allegati?

LOPRIENO. Gli articoli.

Propongo di aggiungere, alla fine del numero 2 dell'articolo 8, le seguenti parole: «Con le medesime modalità di cui al comma precedente, si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di sostanze tossiche persistenti nei concimi ed all'aggiornamento di tali limiti».

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha invitato i commissari a ritirare gli emendamenti e a formulare un ordine del giorno.

LOPRIENO. Ritiro gli emendamenti.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi sembrava implicito il mio invito a ritirare gli emendamenti e a trasformarli in un ordine del giorno.

LOPRIENO. Sono d'accordo.

MOLTISANTI. Signor Presidente, è mia intenzione presentare due emendamenti.

Il primo tende a sostituire, al n. 3 paragrafo II, dell'articolo 8, le parole: «potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo» con le altre: «dovranno essere sottoposti a controlli per accertarne la conformità».

Presento altresì un emendamento tendente a sopprimere il paragrafo III del n. 3.

Noi chiediamo un parere tecnico da parte del Ministero della sanità; non un parere formale ma un atto sostanziale che dia sufficienti garanzie. Infatti, si è consapevoli che l'abuso di certi fertilizzanti finisce per alterare i terreni ed in pratica per nuocere alla produzione e quindi agli esseri umani. Sono certa che il Governo vorrà acquisire il parere del Ministero della sanità. È chiaro che, se si ottempera a quanto ho affermato relativamente al parere tecnico del Ministero della sanità, il paragrafo dovrebbe essere eliminato per evitare che vengano posti in commercio, volontariamente o involontariamente, fertilizzanti nocivi al terreno, alle piante e agli esseri umani.

PRESIDENTE. Chiedo scusa alla senatrice Moltisanti ma non saprei come potrebbe essere applicata la norma cui si riferisce il primo emendamento. Infatti, per tutti i prodotti esistenti nel mondo il controllo si effettua a campionamento.

MOLTISANTI. Chiedo di sostituire la parola: «potranno» con l'altra: «dovranno».

PRESIDENTE. Ogni prodotto deve avere un controllo.

DIANA. Lei, signor Presidente, ha già fatto l'osservazione che intendevo fare io. Si tratterebbe di sottoporre a controllo obbligatorio tutti i fertilizzanti immessi in commercio. Il solfato ammonico per esempio che è in commercio da anni dovrebbe essere sottoposto a regolari controlli. Sarebbe veramente una perdita di tempo in quanto sappiamo come è fatto, quali effetti ha e come deve essere usato.

Questa mi sembra una perdita di tempo, mentre credo che sia necessario, come è già scritto nel testo al nostro esame, che gli organi di controllo accertino la conformità dei singoli prodotti alle disposizioni della presente legge mediante campionatura.

L'altra osservazione si riferisce al terzo comma dell'articolo 8. Innanzi tutto vorrei ricordare quello che ho detto in precedenza: non stiamo elaborando una legge per l'impiego dei fertilizzanti da parte degli agricoltori; bensì norme per il commercio e la vendita dei concimi. Pertanto, mentre sono d'accordo ad inserire sulle confezioni il riferimento alla presenza di sostanze che possono essere nocive agli operatori, non mi pare che si debba estendere la normativa ad altra materia quale è quella dell'impiego di fertilizzanti. Quando si dice al terzo paragrafo dell'articolo 8 che la circolazione e la commercializzazione dei concimi nazionali potranno essere vietati, con provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con altri Ministeri interessati, quando i predetti abbiano caratteristiche che possano compromettere la sicurezza e l'igiene della salute pubblica e possano comunque essere nocivi alle piante o agli animali, a me sembra che sia detto tutto, anche perchè il richiamo che viene fatto alla commissione tecnica è un richiamo rivolto ad un organo del quale fa parte un rappresentante del Ministero della sanità.

E ciò può costituire un elemento di tranquillità. L'argomento dell'impiego dei fertilizzanti potremo studiarlo a parte. Qualsiasi concime, anche quelli che sono qui enumerati e che non sono nocivi, se

viene adoperato in dosi eccessive diventa sicuramente dannoso sia per le piante, sia per gli animali: si tratta di un problema di modalità di utilizzo, ma non credo sia questa la materia al nostro esame.

MOLTISANTI. Chiedevo prima di sostituire la parola «potranno» con la parola «dovranno» in quanto ritengo sia necessario, di volta in volta, fare questi controlli. Il senatore Diana dice che non si può iniziare un discorso del genere, quindi fare il controllo su concimi già esistenti, ma credo che questo comunque non sia mai stato fatto e si sia sempre andati a tentoni. Pertanto, non sappiamo scientificamente se questi prodotti facciano del bene o del male agli animali o agli esseri umani. Siccome la Commissione sta affrontando adesso questo problema, ritengo che una volta per tutte sarebbe necessario ed opportuno provvedere ad un controllo del genere, che poi si riflette anche sul futuro cioè sui nuovi prodotti che entreranno in commercio.

Per quanto riguarda il problema del terzo paragrafo, è conseguenziale al primo: cioè, è vero che anche in commissione è inserito il Ministero della sanità, però credo che questo Ministero abbia un compito preminente rispetto agli altri che il senatore Diana ha citato. Il Ministero della sanità deve essere coinvolto in prima persona e prioritariamente per salvaguardare i terreni, le piante e anche gli esseri umani da effetti nocivi e tossici che questi concimi possono arrecare.

Questi i suggerimenti e gli emendamenti che propongo.

Sono poi d'accordo sul fatto che bisogna inserire in ogni confezione la composizione di questi prodotti, ma dopo averne fatto un accertamento in ogni caso.

MELANDRI. Secondo me, se anche abolissimo il primo comma nel punto 2), sarebbe la stessa cosa in quanto, quando si dice che possono essere sottoposti a controllo per verificare la compatibilità con la legge, evidentemente si dice che la Pubblica amministrazione deve controllare se vi è la compatibilità con una legge dello Stato. Quindi, così come formulata la parte, non può che essere interpretata in questo modo.

Vorrei capire perchè se un fertilizzante sicuramente compromette la sicurezza, l'igiene o la salute pubblica ed è comunque nocivo alle piante o agli animali se ne deve consentire la commercializzazione. Vorrei capire il senso di questa formulazione in quanto quello che dice il senatore Diana riguarda il problema dell'uso mentre qui non si parla di uso, non si parla della circolazione e della commercializzazione e del loro divieto quando l'uso possa essere fatto in un certo modo, ma ci si riferisce a concimi che abbiano caratteristiche che possono compromettere la sicurezza, l'igiene o la salute pubblica o siano comunque nocivo alle piante o agli animali o agli uomini. Allora, mi chiedo: abbiamo concimi chimici che sappiamo essere sicuramente nocivi alle piante e agli animali e che sicuramente compromettono l'igiene e la salute pubblica e, nonostante questo, ne ammettiamo la circolazione e la commercializzazione?

DIANA. Ma qualunque concime può nuocere all'igiene e alla salute pubblica se è somministrato in quantità eccessive. In questi giorni, ad esempio, anche i fertilizzanti azotati sono sotto accusa perchè ritenuti

colpevoli di certi fenomeni d'inquinamento del mare. Nessuno però pensa di vietare in conseguenza l'impiego dei fertilizzanti chimici. Anche la calciocianamide, un concime largamente usato, può portare nocumento alla salute degli operatori se viene sparso in giornate ventose e senza le necessarie precauzioni, ma nessuno si sogna di proibirne l'impiego.

MELANDRI. Qui non stiamo parlando di uso, ma di caratteristiche.

LOPRIENO. Un materiale può essere nocivo di per sè o diventarlo a seguito di un uso sbagliato.

Qualsiasi medicinale o antiparassitario può essere estremamente tossico, ed infatti è classificato secondo il grado di nocività.

DIANA. È giusto, quindi, indicarlo sulle confezioni.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non ricordo se quanto sto per dire è già compreso nel testo in discussione; io capirei l'introduzione di una norma in base a cui, come avviene per i medicinali, si rendesse necessario un permesso della Sanità prima di iniziare la fabbricazione del prodotto, questo infatti risolverebbe a monte il problema; diversamente rischieremmo di introdurre una normativa valida per le sole produzioni nazionali e non per quelle comunitarie. Resta il fatto, però, che non possiamo introdurre una normativa che, di fatto o surrettiziamente, impedisca l'immissione nel nostro paese di un prodotto che è invece libero di circolare all'interno della Comunità.

Il punto 3, paragrafo II, articolo 8, non solo non è pleonastico, ma contiene quella salvaguardia e tutela che anche la senatrice Moltisanti ha sollecitato, proponendo di trasformare il «potranno» in «dovranno». Esso, infatti, consente al Ministro dell'agricoltura, sentito l'organo tecnico, di abolire e vietare la commercializzazione dei prodotti ritenuti nocivi.

Non mi sembra invece di pratica attuazione la proposta di far eseguire di volta in volta i controlli; conosciamo tutti, infatti, la carenza che, sotto appunto il profilo dei controlli, affligge la struttura amministrativa del nostro paese. Mi sembra comunque che il potere dato al Ministro assicuri un'ampia salvaguardia.

MOLTISANTI. Ritiro allora i miei emendamenti, ma raccomando al Governo di tener conto delle esigenze in essi contenute.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non ho difficoltà ad accogliere la sua richiesta.

PRESIDENTE. Poichè tutti gli emendamenti ad esso sono stati ritirati, passiamo alla votazione dell'articolo 8.

MELANDRI. Mi asterrò su questo articolo per la sua formulazione che, in alcune parti, mi appare imprecisa e non sufficientemente garantista per quanto attiene gli aspetti ambientali della questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

(*Ammendanti e correttivi*)

Sono «ammendanti» oppure «correttivi» i prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 2. Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nell'Allegato 1 C della presente legge.

Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti e correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 8.

Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'Allegato 1 C.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'Allegato 1 C di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari.

Alle modifiche dell'Allegato 1 C, nonchè all'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti e nei correttivi ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti.

LOPRIENO. Signor Presidente, assieme al senatore Comastri, ho presentato a questo articolo il seguente emendamento: aggiungere nell'ultimo comma, dopo la parola «pesanti», le altre: «sostanze tossiche organiche persistenti ed organismi patogeni per l'uomo».

Ritengo necessario introdurre una tale specificazione perchè negli ammendanti sono sicuramente presenti molti materiali, quali i rifiuti urbani, che contengono organismi patogeni.

MELANDRI. Mi sembra che questo emendamento rispecchi un'esigenza giusta e non trovo che esso si collochi fuori dalla logica del provvedimento. Ritengo al contrario che esso renda più completo ed esplicito l'ultimo comma dell'articolo 9.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Come ho già fatto per l'articolo precedente, la invito, senatore Loprieno, a ritirare il suo emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Loprieno, insiste per la votazione?

LOPRIENO. No, ritiro il mio emendamento.

CIMINO. Io – come il senatore Melandri – penso invece che la proposta del senatore Loprieno debba essere introdotta come un emendamento effettivo. In precedenza era stato detto che bisognava accettare questo testo senza modificarlo ed inserire tutte le eventuali osservazioni in un ordine del giorno. Siccome però ritengo opportuna questa modifica e trovo che lo regola che ci siamo dati abbia i suoi limiti, propongo di votare l'emendamento.

PRESIDENTE. Mi sembra che il senatore Melandri non si sia espresso in questi termini.

MELANDRI. La nostra posizione di Gruppo non deve arrivare ad annullare qualsiasi autonomia dei senatori. Rivendico una mia autonomia ad esaminare e approvare emendamenti su elementi nuovi, come la presenza di un decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre, mai citato fino ad ora e probabilmente ignorato dal relatore, che introduce alcuni parametri che non sono stati considerati. Non capisco perchè non si possa approvare un emendamento che viene presentato e sul quale si è favorevoli.

DIANA. Possiamo certo rimandare il testo alla Camera dei deputati ma, statene certi, esso tornerà ancora al nostro esame, poichè nel frattempo saranno intervente altre modifiche in ambito normativo e innovazioni nel campo produttivo. La materia è suscettibile infatti di continue evoluzioni ed è per questo che il legislatore ha voluto dare ampia delega al Ministero dell'agricoltura, sentita la commissione tecnica, della quale fanno parte tutte le categorie interessate, per aggiornare di volta in volta le tabelle. Altrimenti questa legge dovrebbe tornare di volta in volta in Parlamento per le necessarie correzioni ed integrazioni. Pur condividendo appieno le valutazioni del collega, senatore Melandri, penso che le sue osservazioni potrebbero trovar posto in un ordine del giorno, al quale sarei favorevolissimo e che del resto mi pare abbia anche il consenso del Sottosegretario per l'agricoltura. Nel frattempo però faremo opera meritoria nell'approvare la legge così com'è e senza ulteriori rinvii.

DE TOFFOL. Non entrerò nel merito degli emendamenti proposti dai colleghi, ma voglio porre una questione di carattere più generale. A me sembrava che ci fosse un orientamento comune; tra l'altro fui io stesso a rilevare la contraddizione tra una vivace discussione, tenutasi all'inizio del dibattito su questo disegno di legge, un consenso unanime, verificatosi in un secondo momento, dopo le audizioni delle organizzazioni dei produttori e degli organi professionali, e poi di nuovo l'insorgere di una serie di problematiche su singoli aspetti. Sono dell'opinione che le considerazioni svolte in merito abbiano una loro rilevanza: il collega, senatore Loprieno, le ha illustrate; vi è anche la questione relativa al decreto del Presidente della Repubblica del 13

settembre, sollevata anche dal rappresentante della Confagricoltura (peraltro secondo lui questo problema era superato). Indubbiamente ci sono elementi di perplessità sui vari argomenti, perchè la materia è molto complessa; tuttavia, secondo il mio punto di vista dovremmo trovare un meccanismo che ci consenta di uscire da queste difficoltà. C'era stato tra le forze politiche un tacito consenso...

CIMINO. Non c'è stato un tacito consenso: ho fatto formalizzare una proposta che è stata ripresa e riconfermata da voi. Non si è trattato di un tacito consenso, ma di una volontà precisa.

DE TOFFOL. Ho detto «tacito consenso» perchè abbiamo firmato un documento; ma le parole valgono quanto gli scritti. C'è allora il problema delle modificazioni che potrebbe essere utile e opportuno risolvere. Corriamo il rischio però di far slittare tutto, di far ritornare la legge alla Camera dei deputati e poi di riaverla in tempi che non conosciamo. Nelle more della legge, sappiamo che imperversa di tutto... Questo è un tentativo di regolamentare la materia: certo quando si varano le leggi occorrerebbe farlo bene; per farlo bene occorre tener conto anche di quanto diceva il senatore Loprieno, cioè che esiste una problematica che va ad arricchire le finalità del disegno di legge. Vi sono però limiti che derivano dal fatto che siamo in seconda lettura, che il disegno di legge si trascina da nove anni, che le organizzazioni professionali lo aspettano. Il modo per uscirne potrebbe essere il seguente - lo si è usato anche per altre leggi estremamente complesse, come la legge n. 441, sul «netto tara» -: si tratta del meccanismo della verifica annuale sull'applicazione e attuazione della legge. Si potrebbe formalizzare un ordine del giorno unitario, che il Governo si simpegna a far suo, con i contenuti, le perplessità e gli arricchimenti che son venuti fuori dalla discussione. Fra un anno poi il Parlamento potrebbe verificare lo stato di attuazione della legge alla luce e del decreto esistente e anche di quanto si verificherà nella concreta applicazione. Questo sistema ci metterebbe nelle condizioni di fare il nostro dovere fino in fondo e di cogliere gli arricchimenti e le osservazioni. Se dovessimo votare su ciascuna di tali questioni, ognuno si assumerebbe le proprie responsabilità, ma si ritarderebbe l'approvazione del disegno di legge. Un ordine del giorno di questo tipo garantirebbe tutti noi e anche una sollecita approvazione del disegno di legge.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* La saggezza delle parole ora ascoltate ci suggerisce di porre termine in qualche modo a questa discussione; le espressioni usate dal senatore De Toffol sintetizzano infatti bene l'orientamento prevalente di salvaguardare ad un tempo le esigenze di arricchimento, di ulteriori suggerimenti rispetto al testo, e quella ancor più impellente di arrivare rapidissimamente all'approvazione della legge. Quindi il Governo è favorevole all'orientamento espresso dal senatore De Toffol.

MELANDRI. Anch'io mi associo a questo orientamento. Il ritardo della legge tuttavia è dovuto ad altri fattori.

Il fatto che noi apportiamo altri emendamenti non comporta ritardo anche perchè le osservazioni che vengono fatte in ordine al cambiamento delle caratteristiche tecniche sono tutte relative agli allegati che in quanto tali sono modificabili. La non inclusione tra i criteri d'intervento della presenza di sostanze tossiche rappresenta una questione che dal mio punto di vista aveva e mantiene una certa rilevanza.

Ovviamente se l'emendamento viene mantenuto ognuno è libero di assumere l'atteggiamento che ritiene opportuno. Comunque se l'emendamento viene ritirato, lo inseriremo nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Art. 10.

(*Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti*).

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere – esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici – su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonchè sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

Tale Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

f) un rappresentante del Ministero delle finanze;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

h) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

i) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

l) un rappresentante dei commercianti, designato dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

m) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione viene nominata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Lopireno e dal senatore Comastri, tendente ad aggiungere alla fine dell'ultimo comma le parole: «Nell'ambito delle procedure previste negli articoli otto e nove, la Commissione di cui all'articolo 10, deve adottare i limiti di accettabilità per il *compost* ai fini della tutela ambientale previsti nella deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1984, n. 253. Essa dovrà inoltre provvedere alla definizione dei limiti di tollerabilità per le sostanze tossiche organiche persistenti nei feritilizzanti di origine organica e negli ammendanti e correttivi, tenendo in considerazione quanto previsto dalla deliberazione summenzionata. La Commissione dovrà valutare inoltre la rilevanza ambientale e sanitaria della presenza di radionuclidi nei fertilizzanti fosfati».

LOPRIENO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento riprende e sottolinea quelle indicazioni relative agli articoli otto e nove, menzionando specificatamente il regolamento di attuazione della legge n. 915 del 1982. L'ultima parte si riferisce ad una indagine svolta dalle Nazioni Unite dalla quale è risultata la presenza di radionuclidi nei concimi fosfatici.

Questo emendamento intende porre un problema di tutela dell'ambiente e della salute molto importante che risulta completamente assente nel presente disegno di legge. Non tener conto che nei giacimenti minerari sussistono queste possibilità significa ignorare un parametro di valutazione a cui si deve adeguare e ne deve tener conto la Commissione preposta al controllo.

SANTARELLI, *sottosegretario si Stato per l'agricoltura e le foreste.* Rivolgo l'invito al senatore Lopireno di ritirare il presente emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno.

LOPRIENO. Accetto l'indicazione del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Art. 11.

(*Vigilanza*).

Ai fini della repressione delle frodi, la vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata, secondo le rispettive competenze, al

Ministero dell'agricoltura e delle foreste (che la espleta ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, avvalendosi anche della collaborazione delle regioni) ed al Ministero delle finanze.

Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

È approvato.

Art. 12.

(*Sanzioni*).

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme della presente legge e dei suoi allegati è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

a) da lire 3.500.000 a lire 10.000.000 qualora siano posti in vendita o messi altrimenti in commercio o forniti per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non compresi negli allegati alla presente legge;

b) da lire 3.000.000 a lire 8.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;

c) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie o facoltative non corrispondano alla composizione del fertilizzante prevista dalla presente legge e dai suoi allegati;

d) da lire 8.000.000 a lire 20.000.000 qualora risulti che le tolleranze di cui all'articolo 8 siano state sistematicamente messe a profitto;

e) di lire 2.000.000 qualora si rifiuti di far prelevare campioni di fertilizzanti;

f) da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge e dei suoi allegati.

Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformità alle norme della presente legge e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

È approvato.

Art. 13.

(*Abrogazioni*).

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

È approvato.

Art. 14.

(*Conferma della validità di norme*).

Nulla è innovato per quanto riguarda le regolamentazione dello smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione prevista dall'articolo 2, lettera *e*), e dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e da altre norme vigenti.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Loprieno e Comastri tendente ad aggiungere alla fine dell'ultimo comma le seguenti parole: «e per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982, concernente lo smaltimento dei rifiuti e le relative disposizioni per la prima applicazione (delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1984, n. 253)».

LOPRIENO. Ho presentato questo emendamento insieme al collega Comastri in quanto alla fine dell'articolo 14 non viene fatto alcun riferimento alla legge che regola lo smaltimento dei rifiuti tossici industriali.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Invito di nuovo il senatore Loprieno a voler ritirare l'emendamento all'articolo 14 ed includerlo in un ordine del giorno.

LOPRIENO. Accetto l'invito del sottosegretario Santarelli.

MELANDRI. Se il rappresentante del Governo me lo consente, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione il fatto che la questione è molto delicata e grave e che sono mancati fino ad ora interventi risolutori.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo smaltimento sul suolo dei liquami e dei fanghi è già regolato dalla famosa leggi Merli contro l'inquinamento.

LOPRIENO. La materia non è regolata tanto è vero che è stato attivato un regolamento di applicazione dei fanghi di depurazione. La legge specifica dello smaltimento dei rifiuti tossici comprende anche questa materia. In realtà la legge n. 915 è successiva alla legge n. 319, che chiarisce alcune possibilità di utilizzazione; per cui ignorare questa legislazione significa ignorare tutta un'altra serie di indicazioni di carattere legislativo.

Questo era il motivo per cui avevo presentato un emendamento che ha messo in risalto una lacuna tecnica nel testo del disegno di legge. Comunque se si tiene conto che questo progetto di legge è in esame dal 1976, si capisce per quale motivo non tiene conto della legislazione che nel frattempo è stata varata.

DIANA. Fra le mie poche cognizioni in materia legislativa vi è quella che il legislatore *voluit inde dixit*. Se pertanto il legislatore ritenesse di dover innovare mediante questo disegno di legge una legge precedente dovrebbe dirlo esplicitamente; se nulla è previsto al contrario la legge rimane pienamente in vigore. Altrimenti, onorevoli colleghi, saremmo costretti a citare tutte le leggi in materia di inquinamento e non soltanto queste due. Ma questo non sarebbe un modo corretto di legiferare; ma solo un modo per perdere tempo.

MELANDRI. Si deve capire perchè non si innovi in rapporto alla legge n. 319.

DIANA. Siamo sempre al medesimo punto.

MELANDRI. Voglio soltanto sottolineare che non sono raccomandazioni accettabili da parte del Governo ma sono raccomandazioni che non hanno alcun senso.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Bisogna evitare che si ingeneri l'impressione che il Governo sia contrario all'applicazione più estesa di norme quali quelle in materia di antinquinamento e di tossicità. Infatti, obiettivamente non è così, e lo testimonia l'impegno dimostrato sia in questa occasione che per altri disegni di legge.

All'articolo 14, ancorchè pleonastico, dopo le parole «e dai processi di depurazione», si legge, senatore Loprieno, «prevista dall'articolo 2, lettera *e*), e dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e da altre norme vigenti».

Quindi, oggettivamente, non esclude l'applicazione delle altre norme vigenti eventualmente intervenute successivamente al 1976.

Pertanto, a me sembra che anche questa esigenza in qualche modo sia soddisfatta.

Concordo sul fatto che se avessimo avuto l'opportunità di precisare ulteriormente, sarebbe stato forse meglio; tuttavia, anche il modo in cui l'articolo risolve il problema non lascia, a mio avviso, gravi lacune. Comunque, vorrei aggiungere che, anche per quanto riguarda questo aspetto, il Governo potrà fare la sua parte e la disponibilità manifestata dal Governo in ordine alla proposta del senatore De Toffol, secondo la

quale il Governo, a distanza di un anno, dovrebbe riferire sullo stato di attuazione della nuova normativa e su eventuali difficoltà di applicazione o di intrepretazione, credo che possa tranquillizzare coloro che mostrano preoccupazioni su eventuali lacune.

LOPRIENO. Signor Presidente, dopo quanto dichiarato dal Governo, confermo il ritiro dell'emendamento all'articolo 14 da me proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

LOPRIENO. Signor Presidente, sulla base delle considerazioni esposte e di quanto emerso nel corso del dibttito, avendo ritirato su invito del Governo le proposte di modifica da me presentate all'articolato, confermo il mio proposito di presentare, come già precedentemente preannunciato, un ordine del giorno, il cui testo è il seguente:

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo a rivedere entro un anno la nuova normativa per la disciplina dei fertilizzanti, aggiornandola secondo la legislazione vigente, approvata nel frattempo, che garantisca una maggiore tutela dell'ambiente e della salute della popolazione».

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, rispetto a quanto emerso nel corso del dibattito odierno, a me sembra che l'ordine del giorno presentato dal senatore Loprieno vada oltre.

Il senatore De Toffol aveva avanzato la proposta di impegnare il Governo a riferire in Parlamento, a distanza di un anno, in ordine all'applicazione della nuova normativa e ad eventuali difficoltà o problemi sorti. Parlare espressamente di un impegno a rivedere entro un anno la nuova normativa in materia, e quindi praticamente a formulare un nuovo disegno di legge, mi pare un'interpretazione un po' estensiva delle intese emerse nel corso della discussione.

Quindi, mentre il Governo non ha alcuna difficoltà ad aderire alla richiesta di riferire in materia entro un anno, ritiene eccessivo prevedere fin da ora un nuovo provvedimento legislativo, in quanto l'applicazione della nuova normativa potrebbe anche essere tale da non richiedere un nuovo disegno di legge in materia. Significherebbe precorrere i tempi ed anticipare conclusioni che potrebbero anche non rilevarsi necessarie.

Pertanto, mi permetterei, senatore Loprieno, di fare questo suggerimento: anzitutto, affermerei la necessità di riferire in materia entro un anno in modo completo, senza escludere, ove dovessero palesarsi necessità oggettive, l'esigenza di un eventuale nuovo testo.

MELANDRI. A me pare che l'ordine del giorno del senatore Loprieno così come è formulato, da una parte, sia troppo vincolante – quanto in esso si suppone potrebbe anche non verificarsi – e, dall'altra,

non sia sufficientemente dettagliato in quanto non mette a fuoco taluni aspetti specifici di cui agli emendamenti.

Ciò che a noi interessa è che si tenga conto di alcuni altri elementi che non si è ritenuto di inserire nel provvedimento e che tuttavia la Commissione ha ritenuto validi; pertanto, dovrebbero essere accolti in un ordine del giorno. Quindi, ribadisco che dovrebbero essere indicati questi due o tre aspetti, non credo infatti che siano di più.

Pertanto, non sarei d'accordo sull'ipotesi di ordine del giorno avanzata dal senatore Loprieno perchè, francamente, mi pare che vada al di là di quanto finora emerso.

DIANA. Sono d'accordo con il senatore Melandri: l'ordine del giorno del senatore Loprieno, da un lato, dice troppo e, dall'altro, troppo poco. Abbiamo convenuto su una serie di punti che ci sembravano giusti, come ad esempio quello dei residui tossici. Perchè non vogliamo citarli esplicitamente? A mio avviso, infatti, l'ordine del giorno dovrebbe accogliere taluni aspetti contenuti negli emendamenti.

Se mi è consentito, vorrei riprendere un discorso che è stato oggetto di un intervento della senatrice Moltisanti, la quale, in ordine alla commissione tecnico-consultiva prevista all'articolo 10, ha sottolineato l'esigenza di avvalersi degli esperti delle organizzazioni tecniche. A mio avviso, sarebbe pertanto opportuno tenerne conto in modo da venire incontro fra l'altro a quanto in questa stessa sede hanno richiesto i rappresentanti dei tecnici agricoli con fondate argomentazioni.

COMASTRI. Signor Presidente, chiederei, se è possibile, una breve sospensione della seduta per poter formulare un ordine del giorno che tenga conto delle osservazioni che sono emerse.

PRESIDENTE. Sospendiamo allora brevemente i nostri lavori per concordare un ordine del giorno.

(*I lavori, sospesi alle ore 13,20, sono ripresi alle ore 13,35*).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

LOPRIENO. Sulla base di quanto è emerso, desidererei riformulare l'ordine del giorno nel seguente testo:

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo a riferire entro un anno sui risultati dell'applicazione della nuova legge per la disciplina dei fertilizzanti e, avvalendosi della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 10 della citata legge: ad adottare i limiti di tollerabilità per le sostanze tossiche organiche esistenti nei fertilizzanti di origine organica e negli ammendanti e correttivi, tenendo conto della deliberazione approvata dal Comitato interministeriale il 27 luglio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1984, n. 253);

e a valutare la rilevanza ambientale e sanitaria nella presenza di radionuclidi nei fertilizzanti fosfatici;

invita inoltre il Governo:

a nominare gli esperti di cui alla lettera *i*) dell'articolo 10 della citata legge, dopo aver sentito le organizzazioni professionali ed il Ministro per l'ecologia.

Ritiene altresì opportuno che:

nelle confezioni commerciali venga riportato l'esatto titolo di cloro al posto della più generica affermazione «a basso contenuto di cloro»;

vengano modificate le norme di precauzione per l'impiego e lo stoccaggio dei fertilizzanti;

nel quadro del riordino del servizio repressioni frodi venga organizzata una sessione specifica per il settore dei fertilizzanti».

(9/834/1/9) LOPRIENO, COMASTRI, CIMINO, MELANDRI, DE TOFFOL, MONDO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Loprieno e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, il cui testo è il seguente:

(*Disposizioni transitorie*)

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per i concimi CEE.

Da tale data è concesso invece per i concimi nazionali un periodo di diciotto mesi per l'adeguamento della produzione e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti e degli imballaggi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO